

**FAQ - aggiornamento
Intervento SRA 18
Impegni per l'apicoltura
(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)**

1. In riferimento all'impegno 4 rivolto ai nomadisti, i 60 giorni possono anche essere non continuativi?

Sì, la condizione necessaria è che l'apiario permanga nelle zone eleggibili dalla "Carta d'uso di interesse apistico" per un numero di giorni minimo pari a 60, per ciascuna postazione attivata. I 60 giorni di minimo possono anche non essere continuativi, purché i due o più periodi frazionati nel tempo consentano il raggiungimento dei 60 giorni.

2. L'impegno è riferibile anche a periodi antecedenti rispetto alla data odierna?

Sì, l'impegno è riferito all'anno solare, ossia dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, pertanto sono oggetto di impegno anche periodi antecedenti.

3. Le casistiche legate al subentro come saranno gestite? In particolare l'eventuale disallineamento tra dati censiti sulla BDN apistica e quelli presenti nel Fascicolo aziendale in caso di subentro come verrà gestito?

L'apicoltore che cede l'attività (è ammesso il subentro solo nel caso di cessione completa dell'attività apistica, quindi nelle aziende ad ordinamento misto può essere ceduto anche solo il ramo d'azienda apistico). In caso di modifiche societarie, fusioni, incorporazioni, vendite, successioni, subentri, ecc. può essere richiesto un cambio di beneficiario. Il nuovo soggetto deve:

- rientrare tra i possibili beneficiari dell'intervento;
- farsi carico di tutti gli impegni assunti dal precedente beneficiario;
- trasmettere apposita istanza di voltura tramite il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

L'istanza viene fatta oggetto di apposita istruttoria. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di autorizzazione alla voltura il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa; in caso di diniego, le spese già sostenute dal beneficiario non potranno essere ammesse al finanziamento. Nel caso di mera modifica della denominazione sociale, non è necessario presentare istanza di voltura; il beneficiario è tenuto solo a:

- comunicare tale cambiamento al Settore competente,
- provvedere ad allineare i dati del Fascicolo nell'Anagrafe Agricola unica e nella BDN apistica.

Il subentro determina necessariamente una situazione di discontinuità rispetto

ai dati contenuti nella BDA e riferiti all'ultimo censimento precedente all'evento stesso di subentro. Tale discontinuità trova giustificazione nel subentro medesimo e nella documentazione probante in anagrafe agricola e cessa con l'aggiornamento della BDA e con i dati provenienti dal successivo censimento apistico.

- 4. Terminati i giorni (minimo di 60 giorni - IMPEGNO 4) in cui gli apicoltori nomadi (Azione 2) si impegnano a far permanere nelle zone eleggibili, è necessario continuare a segnare sulla piattaforma informatica -in domanda- e sul registro cartaceo la movimentazione degli apiari?**

No, una volta assolto l'impegno relativo al periodo inserito in procedura (pari a minimo 60 giorni per i nomadisti), l'apicoltore non ha più l'obbligo di segnalazione delle movimentazioni. Gli apiari, infatti, potranno anche essere collocati in zone non ammissibili dalla Carta d'uso di interesse apistico.

- 5. Per il conteggio degli alveari è valida l'equazione 3 nuclei=1 alveare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e il numero di alveari sotto impegno?**

Sebbene nel Regolamento regionale n.10/2021 indichi che "Nel calcolo numerico degli alveari 3 nuclei corrispondono ad 1 alveare" ai fini del raggiungimento del numero di alveari minimo pari a 52 e al numero di alveari sotto impegno, questa regola NON è valida. Sarà considerato solo il numero di alveari presenti sul fascicolo e corrispondenti a quelli censiti nella BDN apistica.

- 6. La riduzione consentita nel numero di alveari impegnati, sino al 20%, prevede anche di poter scendere al di sotto dei 52 alveari sotto impegno?**

La riduzione consentita nel numero di alveari sotto impegno, sino ad un massimo del 20%, non può mai comportare una riduzione al di sotto del numero minimo di 52 alveari sotto impegno.

- 8. Se un apicoltore non fa domanda entro la scadenza del 31 maggio, potrà aderire al bando nel 2024?**

No, non è prevista l'apertura di ulteriori bandi.

- 9. Possono partecipare all'intervento gli apicoltori con sede legale in altra regione?**

Sì, purchè siano operanti nelle aree eleggibili definite dalla Carta d'uso di interesse apistico del Piemonte. In tale caso l'apicoltore deve allegare tramite il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" lo scarico del Censimento dalla BDN apistica relativo all'anno 2022.

- 10. Se un apicoltore ha tutte le postazioni segnate come nomadi in BDA, può partecipare come stanziale con alcune postazioni impegnandosi a tenere fissi alcuni apiari in zona eleggibile?**

Se un apicoltore in fase di presentazione della domanda avrà selezionato di voler aderire come nomade dovrà rispettare l'impegno di collocare gli alveari sotto impegno nelle zone eleggibili per un minimo di 60 giorni. (collegata alla FAQ 13)

11. Se un apicoltore viene cacciato dal proprietario del terreno messo a contributo (se si fa fare motivazione scritta) potrebbe essere considerata come causa di forza maggiore?

No, questo motivo non rientra tra le cause di forza maggiore.

PAG. 39 del bando: Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;

b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e) il decesso del beneficiario;

f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

12. 2 postazioni con una distanza minore di 2,2 km anche se il totale degli alveari dei 2 apiari posizionati sulle 2 postazioni fa meno di 80 non sono ammissibili?

La distanza minima di 2,2 km è da rispettarsi a prescindere dal numero di alveari che compongono l'apiario.

Anche dal punto di vista informatico questa possibilità non è consentita.

13. Se accedo alla misura come nomadista e tengo l'apiario per 60 giorni consecutivi nella stessa postazione, sono obbligato a fare comunque almeno uno spostamento durante l'anno?

No, non vi è questo obbligo.

14. Se ho in censimento apiari misti nomadi e stanziali l'apicoltore può scegliere a quale misura partecipare? E una volta scelta la misura, facendo esempio che accedo come nomade, posso utilizzare solo gli apiari dichiarati in censimento come nomadi o posso usare anche quelli stanziali? E viceversa?

Si può scegliere a quale delle due azioni partecipare.

Sì, è possibile.

15. In riferimento alla FAQ 4 relativa al subentro, chi cede può rimanere in attività come apicoltore amatoriale?

Se cede l'intero ramo aziendale il cedente non deve possedere più alveari.